

PENSIONI ANTICIPATE

“QUOTA 102” E “OPZIONE DONNA”:

COSA DEVE SAPERE

UN AGENTE DI COMMERCIO

Come molti di voi sanno, il Governo ha confermato, o leggermente modificato, due forme di pensione anticipata Inps proposte negli anni scorsi. Qui di seguito riportiamo le caratteristiche fondamentali, ma vi invitiamo caldamente a rivolgervi ai patronati di riferimento di USARCI e Fisascat CISL per l’analisi del vostro caso concreto.

QUOTA 102

La pensione anticipata dell’Inps denominata “*Quota 100*” è stata sostituita dalla nuova “*Quota 102*”.

I nuovi requisiti per accedere a questo tipo di pensione sono 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022.

I termini devono essere esattamente questi (64 e 38) e non è sufficiente che la somma dell’età anagrafica e degli anni di anzianità sia pari a 102.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente.

Questo tipo di pensione non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Questo significa che un agente di commercio che chiede la pensione “*Quota 102*” deve cessare l’attività, nei termini che vedremo successivamente.

OPZIONE DONNA

Permette alle lavoratrici autonome di chiedere il trattamento pensionistico anticipato con un'anzianità contributiva pari a 35 anni, maturata entro il 31/12/2021, e con un requisito anagrafico di 59 anni.

Rispetto alla pensione ordinaria, questo tipo di pensione presenta due caratteristiche fondamentali: il calcolo del trattamento pensionistico viene fatto esclusivamente col sistema contributivo e l'erogazione della pensione, per le lavoratrici autonome, avviene 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Diversamente dalla pensione "Quota 102" non viene chiesto alla lavoratrice di cessare l'attività di agenzia.

Attenzione

"Quota 100" prima, ed ora "Quota 102", sono due forme di pensione anticipata che hanno sicuramente portato dei benefici a molti agenti di commercio, ma hanno anche creato non pochi problemi a livello contrattuale.

Un agente di commercio, infatti, grazie al conseguimento della pensione Inps o Enasarco, può risolvere il rapporto fornendo il preavviso dovuto e percepire le indennità di fine rapporto previste.

Le regole per chiedere la pensione "Quota 100", nella loro prima stesura, inizialmente non permettevano all'agente di commercio di percepire alcuna somma successivamente al conseguimento della pensione ed alla cessazione di qualsiasi attività, requisito indispensabile per ottenere questo tipo di prestazione.

Grazie all'intervento di Fisascat CISL, USARCI e delle altre Associazioni di Categoria, l'Inps ha emesso una circolare che ha confermato la possibilità, per l'agente di commercio, di percepire indennità e provvigioni successivamente alla cessazione di ogni attività, visto che si tratta di somme derivanti dal lavoro svolto prima del conseguimento della pensione.

Questa modifica è stata mantenuta anche per la "Quota 102".

Il preavviso, invece, viene visto come un periodo lavorativo. Di seguito indichiamo, pertanto, il percorso da seguire per dare le dimissioni per conseguimento della “*Quota 102*”:

- 1- l’Agente dovrà presentare all’INPS domanda di pensione “*Quota 102*” chiedendo il differimento della decorrenza per tutto il periodo di preavviso che dovrà dare alla/e mandante/i;
- 2- dopo aver ricevuto dall’INPS l’acceptazione della domanda, e quindi dopo il conseguimento del diritto alla “*Quota 102*”, deve inviare la disdetta alla casa mandante, con il preavviso previsto;
- 3- terminato il preavviso potrà percepire pensione, indennità di fine rapporto e provvigioni residue.

Per l’ “*Opzione Donna*” il problema non si pone in quanto non viene chiesto alla lavoratrice di smettere di lavorare.

Abbiamo cercato di semplificare una questione che, per i non addetti ai lavori, è decisamente complicata da mettere in pratica quindi vi invitiamo ad evitare il dannoso “fai da te” e farvi assistere, passo dopo passo, dagli esperti di USARCI e FISASCAT CISL, in coordinamento con gli operatori dei loro patronati.